

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



REGOLAMENTO

Indice

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazioni pensionistiche
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.15 - Responsabile
- Art.16 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli aderenti

- Art.17 - Modalità di adesione
- Art.18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.20 - Modifiche al Regolamento
- Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.22 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile



Art. 1 - Denominazione

- 1 **Futuro Attivo** - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia FATA VITA S.p.A..
- 2 Genertellife S.p.A., di seguito definita "Compagnia", esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dal 1° agosto 2012.
- 3 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito "COVIP".
- 4 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 5 La Compagnia ha sede in Mogliano Veneto (TV) - Italia.

Art. 3 - Scopo

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

- 1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata.
- 4 L'investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5 - bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 Poiché il PIP è caratterizzato da un'unica gestione interna separata, l'aderente, all'atto dell'adesione, fa confluire i versamenti contributivi in tale gestione interna separata. L'aderente non può pertanto successivamente modificare tale scelta.

Art. 7 - Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:** non previste;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente**, espresse in percentuale su ciascun versamento;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;
 - c) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento: non previste;
 - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento: non previste.

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento.

e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento: non previste.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, nè le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.



Art. 8 - Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7.
- 4 Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.
- 6 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di

determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.



- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.



Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Conflitti di interesse

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 17 - Modalità di adesione

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 21 del Regolamento.

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, il regolamento e il rendiconto della gestione interna separata, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 20 - Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 21.

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia che esercita l'attività relativa al PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata in base alla quale si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.



**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

(Depositata presso la Covip il 10 luglio 2014)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa è redatta da Genertellife S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla Covip ma non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

Genertellife S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Indice

SCHEDA SINTETICA

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

1. Informazioni generali

- 1.1. Perché una pensione complementare
- 1.2. Lo scopo di Futuro Attivo
- 1.3. Come si costruisce la pensione complementare
- 1.4. Il Responsabile

2. Quanto e come si versa

- 2.1. Il TFR
- 2.2. I contributi

3. L'investimento

- 3.1. Dove si investe
- 3.2. Attenzione ai rischi
- 3.3. La proposta di investimento
- 3.4. La tua scelta di investimento

4. Le prestazioni pensionistiche

- 4.1. Cosa determina l'importo della tua prestazione
- 4.2. La pensione complementare
- 4.3. La prestazione in capitale
- 4.4. Cosa succede in caso di decesso

5. In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

- 5.1. Le anticipazioni
- 5.2. Il riscatto della posizione maturata

6. Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

7. I costi connessi alla partecipazione

- 7.1. I costi nella fase di accumulo
- 7.2. L'indicatore sintetico dei costi
- 7.3. I costi della fase di erogazione

8. Il regime fiscale

- 8.1. I contributi
- 8.2. I rendimenti
- 8.3. Le prestazioni

9. Altre informazioni

- 9.1. Per aderire
- 9.2. La valorizzazione dell'investimento
- 9.3. Comunicazioni agli iscritti
- 9.4. Il 'Progetto esemplificativo'
- 9.5. Reclami

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Scheda Sintetica

(I dati storici sono aggiornati al 31/12/2013)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di **Futuro Attivo** - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto.

A. PRESENTAZIONE DI FUTURO ATTIVO

Elementi di identificazione

Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo **Futuro Attivo** - Fondo Pensione è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il PIP **Futuro Attivo** è stato istituito da FATA VITA S.p.A. incorporata - in data 01/08/2012 - in Genertel-life S.p.A. Compagnia di assicurazione soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5008.

Destinatari

Il PIP **Futuro Attivo** è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Futuro Attivo è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da Genertel-life S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sull'erogazione delle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto. Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.

C. RECAPITI UTILI

Sito internet: www.genertellife-partners.it

Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it

Telefono: 041 5939611

Fax: 041 5939795

Sede Genertellife S.p.A.: Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano V.to (TV)

D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PIP

Contribuzione

La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate.

I contributi sono definiti in cifra fissa. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione '**CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**').

Proposta di investimento

Denominazione	Tipologia	Descrizione	Garanzia
Previdenza Concreta	Gestione interna separata	Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati. Orizzonte temporale: medio/lungo periodo Grado di rischio: basso	Si

Rendimenti storici

Rendimento annuo effettivamente retrocesso					Rendimento medio annuo composto
2009	2010	2011	2012	2013	Ultimi 5 anni solari
4,21%	4,18%	3,71%	4,17%	3,96%	4,05%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Prestazioni assicurative accessorie

Per il PIP in oggetto non sono previste prestazioni assicurative accessorie.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
- Direttamente a carico dell'aderente	In percentuale pari al 4,95% su ogni operazione di pagamento (anche eventuali versamenti aggiuntivi); tale percentuale non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti di posizioni individuali da altre forme pensionistiche.
- Indirettamente a carico dell'aderente ⁽¹⁾ Previdenza Concreta	1,30% (rendimento minimo trattenuto) su base annua del rendimento conseguito dalla gestione interna separata. Il prelievo avviene alla fine di ciascun anno. Per rendimenti della gestione interna separata superiori al 6,0%, il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l'eccedenza rispetto al 6,0%.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
- Anticipazione	Non previste
- Trasferimento	Non previste
- Riscatto	Euro 50,00
- Riallocazione della posizione individuale	Non previste
- Riallocazione del flusso contributivo	Non previste

⁽¹⁾ Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

N.B.: Per maggiori informazioni v. sezione '**CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**'.

Indicatore sintetico dei costi

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Previdenza Concreta ⁽¹⁾	4,27%	2,67%	1,97%	1,38%

⁽¹⁾ L'indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.

N.B.: L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,0% (v. sezione '**CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**'). L'indicatore tiene conto, quale componente a diminuzione dei costi complessivi, della maggiorazione della prestazione derivante dai bonus periodici.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

E. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI CONVENZIONAMENTI

In presenza di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti vengono praticate condizioni differenti e con riferimento alle Tabelle "**Costi nella fase di accumulo**" e "**Indicatore sintetico dei costi**" gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili.

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

(dati aggiornati al 10 luglio 2014)

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale aderente a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo '**8. Il regime fiscale**').

1.2. Lo scopo di Futuro Attivo

Futuro Attivo ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse.

1.3. Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la cosiddetta '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella cosiddetta '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '5. In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento').

*Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

1.4. Il Responsabile

La struttura organizzativa di **Futuro Attivo** prevede la presenza di un 'Responsabile', che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

*I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito **allegato al Regolamento**. Per informazioni sull'attuale Responsabile consulta la sezione '**SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**'*

Il finanziamento di **Futuro Attivo** avviene mediante il versamento di contributi.

Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella 'Contribuzione'.

2.1. Il TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a **Futuro Attivo**. La rivalutazione del TFR versato a **Futuro Attivo**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '5. In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento').

2.2. I contributi

Futuro Attivo ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne valuterai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il '**Progetto esemplificativo**', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo '**9. Altre informazioni**').

Attenzione: *Gli strumenti che Genertellife S.p.A. utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Genertellife S.p.A. non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo '**9.3 Comunicazioni agli iscritti**'.*

Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

*Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III del Regolamento**.*



3.1. Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per la linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

3.2 Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito**.

In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. **Futuro Attivo** ti propone una garanzia di risultato nella linea di investimento "Previdenza Concreta", con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

In ogni caso il PIP riconosce un tasso minimo garantito di rivalutazione, in vigore al momento del versamento, pari al minor valore tra il tasso del 2,0% annuo composto ed il tasso massimo di interesse stabilito dall'IVASS.

3.3. La proposta di investimento

Futuro Attivo ti propone un'unica linea di investimento in cui confluiranno i contributi netti versati:

- Previdenza Concreta

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato un "benchmark".

Il "benchmark" è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento alla linea di investimento "Previdenza Concreta", il "benchmark" è costituito dal tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Previdenza Concreta

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un aderente avverso al rischio, che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati nel medio lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico.

Garanzia: la garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente; il tasso di interesse minimo di rivalutazione garantito anno per anno è pari al minor valore tra il tasso del 2,0% annuo composto ed il tasso di interesse massimo applicabile stabilito dall'IVASS in vigore all'ultima ricorrenza annuale. Le rivalutazioni riconosciute vengono consolidate di anno in anno.

Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito della normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. È da tenere in considerazione che nel caso in cui si verifichi tale variazione, Genertellife S.p.A. ne darà comunicazione all'Aderente consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare.

Orizzonte temporale: medio / lungo periodo.

Grado di rischio: basso.

Politica di investimento

Politica di gestione: le decisioni di investimento vengono prese con l'obiettivo di cogliere, per la compo-

nente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia dallo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenziali di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.

Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati; OICR. È possibile il ricorso a strumenti derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto. I titoli di natura azionaria riguardano prevalentemente le imprese a maggiore capitalizzazione, senza riferimento ad alcun settore specifico.

Benchmark: tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione 'INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE'.

3.4 La tua scelta di investimento

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della linea di investimento che **Futuro Attivo** ti propone (v. paragrafo '3.3. La proposta di investimento').

4. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

*I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.*

4.1. Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **Futuro Attivo** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti che farai;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che potrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età a quella data, più elevato sarà l'importo della tua pensione.

4.2. La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La **'trasformazione' del capitale in una rendita** avviene applicando i 'coefficienti di conversione' che trovi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori sarà la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **Futuro Attivo** ti consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (ti viene corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato);
- una rendita certa e successivamente vitalizia rivalutabile (detta rendita viene corrisposta in modo certo per 10 anni a te o, in caso di tuo decesso, alla persona da te designata; successivamente ti viene corrisposta finché rimani in vita).

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile:

Tavola demografica:	IPS55U distinta per anno di nascita
Tasso tecnico:	1,50%
Rivalutazione:	in funzione del rendimento della Gestione interna separata Previdenza Concreta

Genertellife S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. In tal caso la Compagnia ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente e qualora vi siano i requisiti, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le **Condizioni Generali di Contratto**.

4.3. La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta)



è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

*Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.*

4.4. Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in **Futuro Attivo** sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, **Futuro Attivo** ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

5. IN QUALI CASI PUOI DISPORRE DEL CAPITALE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

5.1. Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **Futuro Attivo** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

*Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle anticipazioni**.*

*Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

5.2. Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **Futuro Attivo**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **Futuro Attivo**.

*Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

6. IL TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di **Futuro Attivo**.

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

*Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella **Parte VI del Regolamento** stesso.*

7. I COSTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE

7.1. I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc.

Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **Futuro Attivo** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

*Trovi indicati tutti i costi nella Tabella **'Costi nella fase di accumulo'** della Scheda sintetica.*

7.2. L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **'Indicatore sintetico dei costi'**.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,0%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **Futuro Attivo** (v. Tabella **'Costi nella fase di accumulo'** della Scheda sintetica). Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da **Futuro Attivo** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

*I risultati delle stime sono riportati nella Tabella **'Indicatore sintetico dei costi'** della Scheda sintetica.*

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una ri-

duzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

7.3. I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, è previsto che l'aderente sostenga dei costi per l'erogazione della rendita. I coefficienti di trasformazione in rendita contengono un caricamento per spese di gestione pari all'1,00% del capitale di copertura della rendita.

*I costi relativi alla erogazione delle altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle **Condizioni Generali di Contratto**.*

8. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **Futuro Attivo** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

8.1. I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

Ti sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il tuo versamento annuo è superiore a 5.164,57 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

8.2. I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11,0% (elevata al 11,50% per il solo anno 2014). Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **Futuro Attivo** sono quindi già al netto di questo onere.

8.3. Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **Futuro Attivo** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a **Futuro Attivo**. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

*Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.*

9.1 Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'avvenuta adesione da parte della Compagnia.

Per data di adesione alla forma pensionistica complementare si intende la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; in caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto vale la prima data di iscrizione a tale forma.

Le modalità con le quali l'aderente può esercitare il diritto di ripensamento sono riportate nel **"Modulo di adesione"**.

9.2 La valorizzazione dell'investimento

Con riferimento alla gestione Previdenza Concreta, la Compagnia determina la misura di rivalutazione delle somme affluite nella linea di investimento al 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esercizio di prerogative individuali nel corso dell'anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto...), con riferimento al periodo decorso dall'ultima rivalutazione la Compagnia comunque riconosce all'aderente la rivalutazione della posizione individuale maturata in Previdenza Concreta per i mesi di competenza.

9.3 Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Compagnia ti invierà una comunicazione contenente un aggiornamento su **Futuro Attivo** e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

Genertellife S.p.A. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di **Futuro Attivo** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

9.4 Il 'Progetto esemplificativo'

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.genertellife-partners.it (sezione Area Previdenza) e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **Futuro Attivo**.

9.5 Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Futuro Attivo** devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

GENERTELLIFE S.p.A.

UFFICIO RECLAMI - FUNZIONE QUALITY

Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax n° 041/5939797

gestionereclami@genertellife-partners.it

L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora non ti ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia, potrai rivolgerti alla COVIP scrivendo a Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

Per maggiori dettagli sui contenuti da indicare nel reclamo e le modalità di trasmissione dello stesso alla COVIP ti invitiamo ad accedere al sito della Commissione www.covip.it dove puoi consultare la Guida pratica messa a disposizione da parte della Commissione.



Informazioni sull'andamento della gestione

(dati aggiornati al 31/12/2013)

Previdenza Concreta

Data di avvio dell'operatività della gestione: 01 gennaio 2007.

Il Patrimonio netto della gestione al 31.12.2013 è pari a 132.145.386 euro.

LA GESTIONE DELLE RISORSE

La gestione delle risorse è conferita a **GENERALI Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio**, in forma abbreviata **GENERALI SGR S.p.A.**

Il patrimonio della Gestione Separata è investito in una quota consistente nel comparto obbligazionario per conferire solidità e sicurezza alla gestione. Tale politica gestionale privilegia comunque la scelta dei titoli più redditizi tra gli usuali strumenti obbligazionari anche se generalmente con un profilo di rischio più elevato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione "**Caratteristiche della forma pensionistica individuale**").

Con l'adesione, nel 2007, al Global Compact, un'iniziativa dell'ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria attività di investimento, a gravi atti contro l'umanità e/o l'ambiente. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Sostenibilità" del sito www.generali.com

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione patrimoniale Previdenza Concreta al 31.12.2013.

Tipologia di strumento finanziario	Importo in Euro	Composizione %
BTP	75.956.864	48,41
Altri titoli di Stato emessi in euro	8.217.424	5,24
Obbligazioni quotate in euro	55.974.999	35,67
Azioni quotate in euro	3.332.289	2,12
Altri attivi patrimoniali: quote OICR	278.408	0,18
Altri attivi patrimoniali: strumenti derivati	4.867.189	3,10
Liquidità	8.287.447	5,28
Totale	156.914.620	100,00

Investimento per area geografica

L'investimento della Gestione è completamente nell'Area geografica dell'Unione Europea.

Altre informazioni rilevanti al 31.12.2013


- Duration: 8,05 anni
- Tasso di rotazione (*turnover*) del portafoglio: 0,68

Il Regolamento della Gestione Separata Previdenza Concreta è riportato nelle **Condizioni Generali di Contratto**.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO /RENDIMENTO

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Previdenza Concreta" ed il corrispondente tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti. Il dato è confrontato con il corrispondente Benchmark ovvero il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Anno	Rendimento retrocesso agli aderenti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni
2009	4,21%	3,54%
2010	4,18%	3,35%
2011	3,71%	4,89%
2012	4,17%	4,64%
2013	3,96%	3,35%



Rendimento medio annuo composto (3 anni)	Rendimento medio annuo composto (5 anni)
3,95%	4,05%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti è necessario ricordare che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento della gestione risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno⁽¹⁾.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.



	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti	1,094%	1,134%	1,109%	1,051%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,009%	0,014%	0,015%	0,020%
TOTALE PARZIALE	1,103%	1,148%	1,124%	1,071%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	1,127%	1,197%	1,423%	1,540%
TOTALE GENERALE	2,230%	2,345%	2,547%	2,611%

Il TER esprime un dato medio della gestione interna separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

⁽¹⁾ Per la gestione separata Previdenza Concreta, nel calcolo del TER, il termine 'patrimonio' è riferito alle riserve matematiche di pertinenza della stessa.



Glossario

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo pari a 59 o 60 o 61 o 62 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Duration: indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni.

Mese (mensile): periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macro-categorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo pari a 120 o 121 o 122 o 123 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Rating: indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's.

Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.

Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato di adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "investment grade") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

Reclamo: comunicazione scritta circa presunte irregolarità, criticità o anomalie sul funzionamento della forma pensionistica complementare.

Semestre (semestrale): periodo di tempo pari a 181 o 182 o 183 o 184 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Tasso di interesse tecnico: rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni espresse in euro che Genertel/ife S.p.A. garantisce nei casi previsti dal contratto.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo pari a 89 o 90 o 91 o 92, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo, dato dal rapporto fra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno e il patrimonio medio gestito.

Volatilità: indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.



Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

(dati aggiornati al 10 luglio 2014)

La Compagnia di Assicurazione

- Genertellife S.p.A., Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali;
- sede legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia;
- la Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, V e VI, di cui all'art. 2, primo comma, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Italiane al numero 1.00141;
- la durata è stabilita sino al 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare;
- la Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 168.200.000,00 detenuto al 100% da Assicurazioni Generali S.p.A. quale unico azionista.

Il consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2015, è così costituito:

Presidente

- Philippe Roger DONNET, nato a Suresnes (Francia) il 26 luglio 1957

Vice Presidente

- Francesco PROCACCINI, nato a San Sossio Baronia (AV) il 17 marzo 1939

Consiglieri di Amministrazione

- Davide Angelo PASSERO, nato a Milano il 17 febbraio 1960 - Amministratore Delegato
- Antonella MAIER, nata a Trieste il 22 ottobre 1960 - Consigliere
- Piermario MOTTA, nato a Monza il 28 agosto 1957 - Consigliere
- Alessandro SPADONI, nato a Ravenna il 30 settembre 1965 - Consigliere
- Filippo CASAGRANDE, nato a Trento il 4 settembre 1962 - Consigliere

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2015, è così costituito:

Presidente

- Giuseppe ALESSIO VERNÌ, nato a Trieste il 5 ottobre 1964

Sindaci Effettivi

- Corrado GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958
- Anna BRUNO, nata a Trieste il 16 ottobre 1967



Sindaco Supplente

- Marco Maria Calogero VACCARO, nato a Palermo il 10 marzo 1977
- Luca CAMERINI, nato a Trieste l'8 ottobre 1963

Il Responsabile di Futuro Attivo

Il Responsabile di **Futuro Attivo**, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in carica fino al 25.07.2016, è il Prof. Giampaolo CRENCA nato a Roma il 24 giugno 1959.

La gestione amministrativa

La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:

- Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchessa 14;
- Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.

I Gestori delle Risorse

La Compagnia ha conferito delega di gestione a **GENERALI Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio**, in forma abbreviata **GENERALI SGR S.p.A.**, con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Milano Via Ugo Bassi, 6 - 20159.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione della prestazione pensionistica e quella per le prestazioni assicurative accessorie è effettuata da Genertellife S.p.A. con sede in Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV).

Le altre convenzioni assicurative

Non previste.

La revisione contabile

Con delibera assembleare del 18 aprile 2010, l'incarico della revisione contabile del bilancio e del rendiconto di Genertellife S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2010-2018, alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Via Monte Rosa n. 91 - 20149, Milano.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene tramite i seguenti intermediari appositamente autorizzati da Genertellife S.p.A.:

- Banca Popolare di Bari S.c.p.A., sede legale in Bari Corso Cavour, 19 - 70122.
- Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., sede legale in Orvieto Piazza della Repubblica, 21 - 05018.
- Emil Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop., sede legale in Bologna Via Mazzini, 152 - 40138.

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041.5939611 - fax 041.5939795



capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it



MODULO DI ADESIONE P.I.P.

TALE MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA INFORMATIVA

"Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico - Fondo Pensione" è stato iscritto all'Albo dei fondi pensione alla III Sezione Piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) - con il numero 5008 in data 13/04/2007

Adesione n.

Cod. Conv

Caratteristiche contrattuali

FORMA ASSICURATIVA

TARIFFA

GESTIONE SEPARATA

DATA ADESIONE

DATA CONCLUSIONE

SCADENZA CONTRATTUALE

N.B. La data di adesione coincide con la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione ad eccezione del caso in cui l'Aderente abbia contrassegnato, nel riquadro "MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE", la lettera D. In tal caso non compilare tale campo poiché vale la data della prima sottoscrizione alla Forma Pensionistica Complementare.

La data di conclusione coincide con la data di ricezione della lettera di conferma adesione.

La scadenza contrattuale coincide con il momento in cui si maturano i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza.

Aderente

COGNOME (da nubile se coniugata)

NOME

SESSO

 M F

DATA DI NASCITA CODICE FISCALE (allegare fotocopia)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

PROV

RESIDENZA: INDIRIZZO

COMUNE

CAP

PROV

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)

COMUNE

CAP

PROV

Estremi del documento dell'Aderente (allegare fotocopia)

Carta d'identità

01

Patente auto

02

Passaporto

03

Porto d'armi

04

Tessera postale

05

Numero documento

Data rilascio

Ente di rilascio

Località di rilascio

Data scadenza

C.A.B.

Gruppo Attività

Sottogruppo Attività

Attività lavorativa alla sottoscrizione del modulo di adesione

Cod. Professione (inserire descrizione professione se non presente in tabella)

Macro categorie

- 1 LAVORATORE DIPENDENTE
- 2 LAVORATORE AUTONOMO
- 3 SOCIO LAVORATORE COOPERATIVA
- 4 ALTRO

Data di prima occupazione

Qualifica di vecchio o nuovo iscritto a fondi pensione

 V N

N.B. si intende vecchio iscritto il soggetto che alla data del 28/04/1993 aveva già aderito ad un Fondo pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende nuovo iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi pensione dopo il 28/04/1993 oppure vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima.

Esercente la potestà / Tutore per eventuali Aderenti minori o incapaci (se previsto)

COGNOME (da nubile se coniugata)	NOME	SESSO	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE (allegare fotocopia)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RESIDENZA: INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)	COMUNE	CAP	PROV
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Estremi del documento Esercente la potestà / Tutore (allegare fotocopia)

Carta d'identità	Patente auto	Passaporto	Porto d'armi	Tessera postale	Numero documento
<input type="text"/>					
Data rilascio	Ente di rilascio	Località di rilascio	Data scadenza		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
C.A.B.	Gruppo Attività	Sottogruppo Attività			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Modalità di contribuzione

A Contribuzione volontaria
L'Aderente con periodicità 1 Annuale 2 Semestrale 3 Quadrimestrale 4 Trimestrale 6 Bimestrale 12 Mensile verserà l'importo di Euro

B Versamento del TFR maturando
L'Aderente chiede che il suo TFR maturando confluisca su "Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione"

C Contributo del datore di lavoro
L'Aderente chiede che il contributo del Datore di Lavoro confluisca su "Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione"

Dati del datore di lavoro

DENOMINAZIONE AZIENDA

P. IVA / CODICE FISCALE TELEFONO FAX E-MAIL

SEDE LEGALE: INDIRIZZO COMUNE CAP PROV

D Trasferimento da altra forma pensionistica complementare
L'Aderente dichiara di aderire a "Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione" a tal fine specifica che si trasferisce dalla seguente forma pensionistica complementare.

DENOMINAZIONE FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

INDIRIZZO COMUNE CAP PROV

ISTITUITA DA

Con la presente autorizza Genertellife S.p.A. a richiedere il trasferimento della posizione individuale, con tutte le informazioni ad essa inerenti, a "Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

Avvertenza

L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del Regolamento, della Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Contratto.

Beneficiari in caso di morte dell'Aderente

- Gli eredi legittimi dell'Aderente
 Gli eredi testamentari dell'Aderente o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi

OPPURE

_____	_____
Cognome e Nome	Cognome e Nome
_____	_____
Cognome e Nome	Cognome e Nome
_____	_____
Cognome e Nome	Cognome e Nome

Spazio riservato all'Aderente

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, l'Aderente accetta di partecipare a "Futuro Attivo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione" di cui ha ricevuto il Regolamento che approva, la Nota Informativa, di cui il presente Modulo è parte integrante e necessaria e le Condizioni Generali di Contratto.

L'Aderente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente Modulo di Adesione

Data e luogo

Firma dell'Aderente

Recesso dal contratto

La comunicazione del recesso dal contratto deve essere inviata, a mezzo lettera A.R., all'indirizzo di seguito riportato: **Genertellife S.p.A. Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)**

L'Aderente può recedere dal contratto oggetto della presente adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso deve riportare, come riferimento, il numero del Modulo di Adesione sottoscritto ed il numero di contratto e, come allegato, il Modulo di Adesione ed il contratto stesso.

Le somme eventualmente pagate dall'Aderente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso stesso, tramite l'Intermediario con la quale l'Aderente stesso ha sottoscritto il Modulo di Adesione P.I.P.. Di detta disponibilità l'Aderente ne verrà a conoscenza tramite comunicazione scritta inviata dall'Azienda all'indirizzo riportato sul Modulo stesso.

Versamento dei contributi

IBAN	SPECIE TITOLO*	NR. ASSEGNO / NR. CRO	IMPORTO IN EURO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(*) AB = Assegno Bancario. AC = Assegno Circolare. BO = Bonifico SDD

Genertellife S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta:

Il sottoscritto, quale intestatario del C/C col seguente codice IBAN

presso la Banca _____

autorizza ad addebitare l'importo dei contributi successivi sul Conto Corrente sopra indicato.

Data e luogo

Firma dell'Aderente

Consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili

Consenso per finalità contrattuali

Preso visione dell'**informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Acconsento** al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa e al trattamento da parte di questi ultimi per la predisposizione, gestione del contratto assicurativo e per le comunicazioni/informazioni ad esso connesse, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Aderente _____ Firma Aderente _____
Nome e Cognome Esercente la potestà / Tutore _____ Firma Esercente la potestà \ Tutore

Consenso per finalità commerciali

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** al trattamento dei miei dati comuni effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa e al trattamento da parte di questi ultimi per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Aderente _____ Firma Aderente _____
Nome e Cognome Esercente la potestà / Tutore _____ Firma Esercente la potestà \ Tutore

Sulla base di quanto previsto nella citata informativa, **Acconsento** alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati comuni da parte di **Società del Gruppo Generali** per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome Aderente _____ Firma Aderente _____
Nome e Cognome Esercente la potestà / Tutore _____ Firma Esercente la potestà \ Tutore

Data e luogo _____

Spazio riservato all'Intermediario

Data e luogo _____ Firma dell'Intermediario per quietanza (valida anche per l'identificazione dell'Aderente)

Documento aggiornato a luglio 2014

Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - numero verde 800.018011 - fax 041.5939795



capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - genertellife@genertellife-partners.it - www.genertellife-partners.it



1 - Finalità del Trattamento

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la Società, con la presente proposta di assicurazione, intende acquisire dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, che La riguardano, anche relativi alla sua posizione patrimoniale e finanziaria, al fine di fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽²⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i seguenti servizi:

- Valutazione sull'adeguatezza e l'appropriatezza dei prodotti finanziario/ assicurativi offerti
- Predisposizione e stipulazione del contratto di assicurazione;
- Gestione dello stesso (raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, gestione e controllo interno, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali e attività statistiche).

Inoltre - con il Suo consenso - la Società intende trattare i Suoi dati per finalità di promozione commerciale e di analisi del mercato volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i propri nuovi servizi e quelli di altre Società del Gruppo Generali.

2 - Modalità del Trattamento

I Suoi dati sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero (quali ad esempio agenti, subagenti, produttori di agenzia, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, riassicuratori, legali, periti, strutture sanitarie, Società del gruppo, Società di servizi). Per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa che agiscono come Responsabili del nostro trattamento o distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate⁽³⁾.

3 - Diffusione dei Dati

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

4 - Rifiuto Conferimento Dati

Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (ad esempio la disciplina contro il riciclaggio) non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

5 - Diritti dell'Interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo⁽⁴⁾.

6 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il **Servizio Privacy** (*Servizio Privacy - Genertellife S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.5939704 fax 041.5939795*). Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta a detto Servizio.

Il sito **www.genertellife-partners.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

⁽¹⁾ L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

⁽²⁾ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario; banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁽³⁾ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofornice, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁽⁴⁾ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



**DOCUMENTO
SUL REGIME FISCALE**

Allegato alla Nota informativa

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa relativa alle forme pensionistiche complementari attuate mediante adesione ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

La Società che istituisce il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 10.07.2014.

REGIME FISCALE DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% (elevata al 11,50% per il solo anno 2014), da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Detto risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad 5.164,57.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di



5.164,57. Sulle somme (non deducibili) eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione l'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni in capitale

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% (elevata al 11,50% per il solo anno 2014) in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale).

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.



Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%; tuttavia, in considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.



**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



**DOCUMENTO
SULLE ANTICIPAZIONI**

Allegato alla Nota informativa

Documento sulle anticipazioni

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa relativa alle forme pensionistiche complementari attuate mediante adesione ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

La Società che istituisce il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.04.2014.

Tipologie di anticipazione

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, punti 2) e 3), sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Modalità della richiesta

Di seguito si riporta per ciascuna tipologia di anticipazione la documentazione da fornire al fine dell'erogazione della stessa:

1. certificazione medica, rilasciata dalle strutture pubbliche competenti, che attesti la necessità di spese sanitarie o di interventi straordinari;
2. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornito l'atto notarile;
3. per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornita:
 - a) copia della comunicazione di inizio lavori presentata, su apposito modello, al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio con allegate:
 - copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
 - dati catastali (o in mancanza fotocopia della domanda di accatastamento);
 - fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI nel precedente periodo di imposta (solo se il soggetto che esegue i lavori è tenuto al pagamento dell'ICI);

- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per i lavori eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

In alternativa l'aderente può presentare copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, L. n. 15 del 1968), prodotta agli Uffici Finanziari in luogo della documentazione di cui al punto a), attestante il possesso della documentazione stessa, nonché il modulo concernente la dichiarazione di inizio lavori.

b) copia della comunicazione inviata alla ASL con raccomandata, a cura del soggetto richiedente o dell'impresa che esegue i lavori, attestante:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare, dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- data di inizio dell'intervento di ristrutturazione.

La documentazione di cui al punto b) è obbligatoria solo se prevista dai decreti legislativi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.

Dopo aver effettuato il pagamento delle spese dei lavori da portare in detrazione l'aderente è tenuto a presentare al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione la copia del relativo bonifico bancario da cui risulti: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga (per i lavori condominiali, codice fiscale del condominio e dell'amministratore), codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Al termine dei lavori, per le spese superiori ad 51.645,69, l'aderente deve presentare al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori, prodotta agli Uffici Finanziari, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.

Se la documentazione risulterà incompleta il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione provvederà ad avvisare l'aderente immediatamente in modo che possa essere completata.

Tassazione anticipazione

Facendo riferimento alle varie tipologie di anticipazione indicate nel primo capoverso, per ognuna di essa si riporta la modalità di tassazione:

1. sull'importo erogato, per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
2. sull'importo erogato, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
3. sull'importo erogato, per ulteriori esigenze degli aderenti, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Le ritenute di cui sopra sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Reintegri

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Trattamento anticipazioni

Le anticipazioni, per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per ulteriori esigenze degli aderenti, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



**CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO**

Condizioni Generali di Contratto

Premessa

Il presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, di seguito PIP, realizza una forma di previdenza finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (di seguito Decreto) e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto che sono state comunicate da Genertellife S.p.A. (di seguito Compagnia) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza, da eventuali appendici ed allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

ART. 2 - CONCLUSIONE, EFFICACIA E SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Conclusione ed efficacia

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'avvenuta adesione da parte della Compagnia.

Per data di adesione alla forma pensionistica complementare si intende la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; in caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto vale la prima data di iscrizione a tale forma.

L'assicurazione ha efficacia e pertanto ha decorrenza per gli effetti economici, a condizione che sia stato pagato il primo contributo, alle ore 24 del giorno indicato nella polizza rilasciata dalla Compagnia.

La polizza viene emessa in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall'Aderente. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

La polizza riporta i seguenti contenuti minimali:

- il numero di polizza;
- il numero del Modulo di Adesione;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del contributo lordo versato e di quello investito;
- il valore relativo alle prestazioni assicurate.

2. Scadenza

La scadenza dell'assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei contributi antecedente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dall'Aderente all'interno dell'intervallo temporale nel quale l'Aderente stesso maturerà i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell'Aderente che influiscano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

ART. 3 - FASI DEL PIANO PREVIDENZIALE

Il piano previdenziale si articola in due fasi:

- la fase di accumulo, periodo di corresponsione dei contributi, compreso tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e quella di scadenza del contratto;
- la fase di erogazione, periodo successivo alla fase di accumulo, durante la quale la Compagnia eroga le prestazioni assicurate.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DELL' ADERENTE

La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dall'Aderente nel relativo Modulo di Adesione e negli eventuali documenti aggiuntivi.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 5 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Compagnia si impegna a corrispondere, a fronte del pagamento di una successione di contributi e alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al Decreto, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia rivalutabile. L'Aderente ha facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ASSICURATE

L'Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche assicurate dal presente contratto dal momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che abbia partecipato per almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari.

È previsto che in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'Aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nei casi di mancanza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi, la Compagnia procederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della nuova scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Durante la fase di accumulo la prestazione assicurata viene espressa in rendita vitalizia ed in capitale:

- relativamente a ciascun contributo versato la prestazione assicurata, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, è pari all'importo del contributo stesso al netto dei costi a carico dell'Aderente, riportati al successivo ART. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, rivalutato secondo le modalità previste al successivo ART. 11 delle Condizioni Generali di Contratto;
- la corrispondente prestazione in forma di rendita vitalizia si ottiene moltiplicando ciascun importo di capitale costitutivo della rendita per il relativo coefficiente di conversione di cui all'Allegato 1A alle Condizioni Generali di Contratto. I coefficienti di conversione sono determinati in funzione del sesso e dell'età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica, opportunamente corretta in base alla sua data di nascita, e della rateazione di rendita prescelta.

L'età dell'Aderente viene considerata in anni interi determinati computando come anno intero la frazione di anno non inferiore a sei mesi. L'età così determinata (età assicurativa) viene poi rideterminata in funzione dell'anno di nascita con i criteri esposti nell'Allegato 1A alle Condizioni Generali di Contratto.

Nell'informativa da inviare all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno verrà indicato l'importo raggiunto della prestazione assicurata in forma di capitale e di rendita vitalizia.

Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita ed eventuale rideterminazione della prestazione in rendita.

I coefficienti utilizzati per la determinazione della prestazione in rendita potranno variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni).



La Compagnia - come previsto dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza.

Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall'ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell'esperienza statistica del portafoglio polizze della Compagnia con le modalità e nella misura previste nell'Allegato 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La modifica dei coefficienti di conversione in rendita avranno effetto sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a tutti i contributi a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza della polizza.

La Compagnia comunica per iscritto le variazioni dei coefficienti ad ogni Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

ART. 8 - PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Aderente prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi o alle diverse persone designate, come previsto dal Decreto, la posizione individuale maturata determinata come previsto nel successivo ART. 17 delle Condizioni Generali di Contratto.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A fronte delle prestazioni di cui al precedente ART. 7, l'Aderente si impegna a versare una successione di contributi ricorrenti ciascuno dei quali concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.

I contributi vengono pagati anticipatamente in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Tali contributi devono essere corrisposti alle scadenze pattuite presso la filiale bancaria cui è assegnato il contratto.

È consentito il pagamento del contributo tramite:

- conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Aderente alla banca di effettuare addebiti sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

Effettuato il pagamento l'Intermediario rilascia la quietanza intestata all'Aderente, emessa dalla Direzione Generale della Compagnia. Solo questa quietanza di Direzione Generale rappresenta piena prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Durante la fase di accumulo l'Aderente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi che andranno ad incrementare la prestazione assicurata. Tali versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico a favore di Genertel^{life} S.p.A.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In tal caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

ART. 10 - COSTI A CARICO DELL'ADERENTE

I costi gravanti sul contratto sono:

1. Caricamento

Su ciascun contributo e su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un caricamento pari al 4,95%; tale caricamento non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti di posizioni individuali da altre forme pensionistiche.

2. Altre spese

- Trasferimento: non è previsto alcun onere.
- Anticipazione: non è previsto alcun onere.
- Coefficienti di conversione in rendita (riportati negli Allegati 1A e 1B alle Condizioni Generali di Contratto): contengono un caricamento per spese di gestione pari all'1,00%.
- Riscatto: è gravato da un costo fisso pari a 50,00 euro.



ART. 11 - PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA E RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica secondo il tasso annuo di rivalutazione.

Si definisce ricorrenza annuale, ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate, il 31 dicembre di ogni anno.

La prestazione assicurata in forma di capitale relativa a ciascun contributo versato non potrà essere inferiore alla corrispondente prestazione minima garantita.

La prestazione minima garantita è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale determinata al momento di inizio della garanzia, capitalizzata anno per anno al tasso di interesse minimo garantito per il periodo che intercorre tra tale momento e l'ultima ricorrenza annuale. Per momento di inizio della garanzia si intende la data di versamento del contributo. Il tasso di interesse minimo garantito anno per anno è pari al minor valore tra il tasso del 2% annuo composto ed il tasso di interesse massimo applicabile stabilito dall'ISVAP in vigore all'ultima ricorrenza annuale (Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni).

Si definisce tasso annuo di rivalutazione il rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "Previdenza Concreta" su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre, diminuito della ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30%. Tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

Più in particolare la rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità:

- le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione;
- le prestazioni con data effetto successiva alla ricorrenza annuale precedente, per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la ricorrenza annuale successiva, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre;
- le prestazioni liquidate in data diversa dalla ricorrenza annuale, per il periodo che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di liquidazione.

Le rivalutazioni riconosciute vengono consolidate di anno in anno.

ART. 12 - PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE

Al termine della fase di accumulo l'Aderente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:

- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- fino al 50% dell'importo maturato in forma di capitale, il restante sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di capitale.

Quest'ultima possibilità è realizzabile solo se l'importo annuo della rendita vitalizia calcolata su almeno il 70% dell'intera posizione individuale maturata risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se l'Aderente è un "vecchio" iscritto (soggetto iscritto a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 15 novembre 1992).

La rendita vitalizia rivalutabile viene erogata in via posticipata: pertanto, la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell'Aderente o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.

Nella fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.



Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni, l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

ART. 13 - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL PERIODO DI EROGAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita (data di accesso alla prestazione pensionistica), la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata secondo la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico (1,50%) già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

Per rendimento attribuito si intende il valore ottenuto sottraendo la ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30% dal rendimento conseguito dalla Gestione interna separata Previdenza Concreta relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a tale anniversario.

La ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'Aderente, trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l'Aderente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l'Aderente possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa. L'Aderente dovrà far pervenire la richiesta in forma scritta a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA, mediante lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie del fondo di destinazione ed allegando una copia di un documento di identità valido e firmato nonché l'originale di polizza

La Compagnia provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore della posizione maturata alla data di richiesta.

Per i pagamenti delle somme liquidabili vengono seguite le modalità previste dall'ART. 19 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP.

L'Aderente ha facoltà di trasferire le posizioni accantonate presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto su questo contratto; alle disponibilità trasferite sarà applicata la disciplina del presente contratto e corrisponderanno prestazioni pensionistiche determinate con le stesse modalità previste all'ART. 7 senza l'applicazione dei costi di cui all'ART. 10.

ART. 15 - OPZIONI

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica l'Aderente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1. conversione della rendita vitalizia assicurata rivalutabile nelle seguenti tipologie di rendita:
 - una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;
 - una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate certa per dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia di cui all'Allegato 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile saranno calcolati in base all'aliquota di reversibilità prescelta ed all'età dei beneficiari al momento dell'erogazione della prestazione e calcolati con le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo delle altre tipologie di rendita.



2. un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. il prolungamento dell'assicurazione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'Aderente può sospendere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei contributi.

ART. 17 - RISCATTO E ANTICIPAZIONE

Riscatto

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente nei casi e nei termini previsti dal Decreto. Non è consentito alcun riscatto durante l'erogazione della rendita vitalizia.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Compagnia e determina la cessazione dalla partecipazione alla forma pensionistica complementare. L'importo del riscatto totale è pari alla somma dei capitali costitutivi della rendita totale, ciascuno rivalutata fino alla data della richiesta della liquidazione.

L'importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

L'importo del riscatto parziale viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Anticipazione

Prima del pensionamento è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale nei casi e nei termini previsti dal Decreto.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

In qualsiasi momento è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

ART. 18 - BENEFICIARI

L'Aderente è l'unico Beneficiario delle prestazioni di riscatto e/o dell'erogazione della rendita alla data stabilita di accesso alle prestazioni pensionistiche. I Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono gli eredi ovvero le persone designate dall'Aderente.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 19 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia deve essere presentata richiesta scritta attraverso la rete distributrice che amministra il contratto o direttamente a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA tramite lettera raccomandata A.R., allegando:

- l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento (a meno che si tratti di liquidazione parziale della prestazione spettante fino a che l'Aderente è in vita);
- la fotocopia di un documento di identità valido dei percettori e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto;
- l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare i bonifici di liquidazione.



Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Compagnia si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Devono inoltre essere consegnati, a seconda della tipologia di evento, i seguenti documenti in originale o copia conforme all'originale:

Decesso dell'Aderente

- certificato di morte;
- atto notorio o attestazione giudiziale da cui risulti chi sono gli eredi tutti (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- copia della pubblicazione dell'eventuale ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato;
- decreto del Giudice Tutelare (se tra gli eredi risultano presenti minorenni o incapaci);
- informativa e consenso privacy firmata dai Beneficiari.

Riscatto parziale o totale, anticipazione

- richiesta di liquidazione;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di legge;
- certificato di stato famiglia originario.

In alcuni casi la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa fatti salvi il caso di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed i casi di decesso/riscatto/anticipazione, per i quali è previsto un termine di sei mesi.

Decorso tale termine, sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può far venir meno gli effetti del contratto esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA, allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza (se in possesso);
- eventuali appendici;
- coordinate bancarie per l'eventuale liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di invio della comunicazione da parte dell'Aderente e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla stessa Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà all'Aderente la somma da questi eventualmente corrisposta.

ART. 21 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

Il presente contratto viene assunto dall'impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Aderente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.



ART. 23 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Futuro Attivo** devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

GENERTELLIFE S.p.A.
UFFICIO RECLAMI - FUNZIONE QUALITY
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax n° 041/5939797
gestionereclami@genertellife-partners.it

L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'Aderente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia, sarà possibile rivolgersi alla COVIP scrivendo a Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

Per maggiori dettagli sui contenuti da indicare nel reclamo e le modalità di trasmissione dello stesso alla COVIP si rinvia al sito della Commissione www.covip.it dove è possibile consultare la Guida pratica messa a disposizione da parte della Commissione.



Allegato 1A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	35,20	34,89	34,74	34,64
51	35,90	35,57	35,42	35,31
52	36,63	36,29	36,13	36,02
53	37,40	37,05	36,88	36,77
54	38,22	37,85	37,67	37,55
55	39,08	38,69	38,51	38,38
56	39,99	39,59	39,39	39,26
57	40,95	40,53	40,32	40,19
58	41,97	41,53	41,31	41,17
59	43,06	42,59	42,37	42,22
60	44,21	43,73	43,49	43,33
61	45,45	44,93	44,68	44,51
62	46,76	46,21	45,94	45,77
63	48,15	47,57	47,29	47,10
64	49,64	49,02	48,72	48,52
65	51,23	50,57	50,25	50,04
66	52,92	52,22	51,88	51,65
67	54,74	53,99	53,63	53,38
68	56,69	55,89	55,50	55,24
69	58,79	57,93	57,51	57,23
70	61,05	60,12	59,67	59,37
71	63,48	62,48	61,99	61,67
72	66,11	65,03	64,50	64,15
73	68,97	67,79	67,22	66,84
74	72,10	70,81	70,18	69,77
75	75,52	74,11	73,42	72,97

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55U ed un tasso tecnico dell'1,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939	2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948	1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2



Allegato 1B

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	35,11	34,81	34,66	34,56
51	35,80	35,48	35,32	35,22
52	36,52	36,19	36,03	35,92
53	37,27	36,93	36,76	36,65
54	38,07	37,71	37,54	37,42
55	38,91	38,54	38,36	38,24
56	39,79	39,41	39,22	39,09
57	40,73	40,32	40,12	39,99
58	41,71	41,29	41,08	40,95
59	42,75	42,31	42,10	41,95
60	43,86	43,39	43,17	43,02
61	45,02	44,54	44,30	44,14
62	46,25	45,74	45,49	45,33
63	47,55	47,02	46,76	46,58
64	48,93	48,37	48,09	47,91
65	50,38	49,79	49,50	49,31
66	51,92	51,30	50,99	50,79
67	53,56	52,90	52,58	52,36
68	55,28	54,59	54,25	54,03
69	57,11	56,38	56,02	55,78
70	59,04	58,27	57,89	57,64
71	61,07	60,26	59,86	59,60
72	63,20	62,35	61,93	61,66
73	65,44	64,55	64,11	63,82
74	67,79	66,86	66,40	66,10
75	70,24	69,27	68,79	68,47

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55U ed un tasso tecnico dell'1,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939	2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948	1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2



Allegato 2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Compagnia potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo d'età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'Istat e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione Istat verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Compagnia (o di Compagnia del Gruppo qualora la Compagnia non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni Generali di Contratto e successive appendici.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Compagnia avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49

Anno di riferimento	2011	2022	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).



Regolamento della gestione separata Previdenza Concreta

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Previdenza Concreta (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti	Limiti
Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche



- costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
 8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
 9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041.5939611 - fax 041.5939795



capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it



**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



**DOCUMENTO
SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

Allegato alle Condizioni Generali di contratto

Documento sull'erogazione delle rendite

Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all'Aderente, per ciascun contributo versato, è pari alla prestazione assicurata, rivalutata come previsto all'ART. 3 delle Condizioni generali di contratto.

La prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia si determina moltiplicando la corrispondente prestazione assicurata in forma di capitale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue.

La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con la rata precedente la morte dell'Aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'Aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita in:

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;
- una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate certa per 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia. Tale prestazione assicurata si determina moltiplicando la corrispondente prestazione assicurata in forma di capitale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile saranno calcolati in base all'aliquota di reversibilità prescelta, al sesso ed all'età dei beneficiari al momento dell'erogazione della prestazione e calcolati con le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo delle altre tipologie di rendita.



COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	35,20	34,89	34,74	34,64
51	35,90	35,57	35,42	35,31
52	36,63	36,29	36,13	36,02
53	37,40	37,05	36,88	36,77
54	38,22	37,85	37,67	37,55
55	39,08	38,69	38,51	38,38
56	39,99	39,59	39,39	39,26
57	40,95	40,53	40,32	40,19
58	41,97	41,53	41,31	41,17
59	43,06	42,59	42,37	42,22
60	44,21	43,73	43,49	43,33
61	45,45	44,93	44,68	44,51
62	46,76	46,21	45,94	45,77
63	48,15	47,57	47,29	47,10
64	49,64	49,02	48,72	48,52
65	51,23	50,57	50,25	50,04
66	52,92	52,22	51,88	51,65
67	54,74	53,99	53,63	53,38
68	56,69	55,89	55,50	55,24
69	58,79	57,93	57,51	57,23
70	61,05	60,12	59,67	59,37
71	63,48	62,48	61,99	61,67
72	66,11	65,03	64,50	64,15
73	68,97	67,79	67,22	66,84
74	72,10	70,81	70,18	69,77
75	75,52	74,11	73,42	72,97

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55U ed un tasso tecnico dell'1,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939	2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948	1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2



COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	35,11	34,81	34,66	34,56
51	35,80	35,48	35,32	35,22
52	36,52	36,19	36,03	35,92
53	37,27	36,93	36,76	36,65
54	38,07	37,71	37,54	37,42
55	38,91	38,54	38,36	38,24
56	39,79	39,41	39,22	39,09
57	40,73	40,32	40,12	39,99
58	41,71	41,29	41,08	40,95
59	42,75	42,31	42,10	41,95
60	43,86	43,39	43,17	43,02
61	45,02	44,54	44,30	44,14
62	46,25	45,74	45,49	45,33
63	47,55	47,02	46,76	46,58
64	48,93	48,37	48,09	47,91
65	50,38	49,79	49,50	49,31
66	51,92	51,30	50,99	50,79
67	53,56	52,90	52,58	52,36
68	55,28	54,59	54,25	54,03
69	57,11	56,38	56,02	55,78
70	59,04	58,27	57,89	57,64
71	61,07	60,26	59,86	59,60
72	63,20	62,35	61,93	61,66
73	65,44	64,55	64,11	63,82
74	67,79	66,86	66,40	66,10
75	70,24	69,27	68,79	68,47

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55U ed un tasso tecnico dell'1,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939	2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948	1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2



Allegato 2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Compagnia potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo d'età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'Istat e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione Istat verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Compagnia (o di Compagnia del Gruppo qualora la Compagnia non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni Generali di Contratto e successive appendici.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Compagnia avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49

Anno di riferimento	2011	2022	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).

Costi nella fase di erogazione della rendita

I coefficienti di conversione del capitale in rendita sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari all'1,00%.

Inoltre, in fase di rivalutazione, il rendimento annuo attribuito, diminuito del tasso tecnico pari all'1,50% già conteggiato nel calcolo dei coefficienti sopra indicati, si ottiene sottraendo la ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30% dal rendimento conseguito dalla Gestione interna separata relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita.

La ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.



**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)



**STIMA DELLA PENSIONE
COMPLEMENTARE**

Progetto Esemplificativo Standardizzato

FUTURO ATTIVO

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Stima della pensione complementare

Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.

Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate.

Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto, disponibile all'indirizzo www.genertellife-partners.it.

La stima tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo www.genertellife-partners.it

Avvertenza: *Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né la società Genertellife S.p.A. né la COVIP.*

INFORMAZIONI ED IPOTESI UTILIZZATE PER LA STIMA

FASE DI ACCUMULO

Rendimento atteso del comparto:

Comparto	Composizione		Rendimento medio annuo ⁽¹⁾	
	Azionaria	Obbligazionaria	Nominale	Reale
Previdenza Concreta	10%	90%	4,24%	2,20%

Il tasso di rendimento qui riportato, espresso in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.

Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione⁽¹⁾: 1%

Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati a **Futuro Attivo** per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.

Tasso annuo atteso di inflazione⁽¹⁾: 2%

Costi⁽²⁾

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da **Futuro Attivo** al momento della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.

Direttamente a carico dell'aderente:

in percentuale pari al 4,95% su ogni operazione di pagamento; tale percentuale non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti da altre forme pensionistiche.

Indirettamente a carico dell'aderente:

1,30% (rendimento minimo trattenuto) su base annua del rendimento conseguito dalla gestione interna separata. Il prelievo avviene alla fine di ciascun anno. Per rendimenti della gestione interna separata superiori al 6%, il rendimento trattenuto viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10% e l'eccedenza rispetto al 6%.

FASE DI EROGAZIONE⁽¹⁾

Basi demografiche per il calcolo della rendita:	Tavola IPS55U
Tasso tecnico per il calcolo della rendita:	0%
Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:	1,25%

La rendita è di tipo non reversibile ed è calcolata sull'ipotesi di conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento dell'accesso al pensionamento

Il Progetto esemplificativo standardizzato di seguito riportato è quindi, come indicato da COVIP, una simulazione effettuata avendo a riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche:

- età anagrafica al momento dell'adesione: 30, 40 e 50 anni;
- contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 Euro;
- età di pensionamento: 67 anni

Tale simulazione riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate.

L'elaborazione è compiuta relativamente alla Gestione Separata Previdenza Concreta.



Progetto esemplificativo standardizzato

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua di rendita maturata
30	1.500,00	66.761,52	71.212,97	3.077,82
	2.500,00	111.269,13	118.688,25	5.129,71
	5.000,00	222.538,27	237.376,51	10.259,41

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua di rendita maturata
40	1.500,00	46.231,37	47.956,60	2.072,68
	2.500,00	77.052,23	79.927,65	3.454,47
	5.000,00	154.104,45	159.855,26	6.908,94

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua di rendita maturata
50	1.500,00	27.645,68	27.868,64	1.252,70
	2.500,00	46.076,11	46.447,74	2.087,83
	5.000,00	92.152,23	92.895,47	4.175,65

(1) Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme.

(2) Informazioni proprie della forma pensionistica.